



CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

**Comunicato stampa**

## **TUTELATE LE PENSIONI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA**

### **LA CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE LE RAGIONI DELLA CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI**

Roma, 11 gennaio 2017 – E' costituzionalmente illegittima la norma che prevede l'obbligo per le Casse di Previdenza di riversare allo Stato le somme rinvenienti dalla applicazione delle norme sulla Spending Review.

Questa la conclusione della Corte Costituzionale chiamata a determinarsi sul dettato dell'art. 8, c. 3, del decreto-legge 06/07/2012, n. 95, a seguito di un ricorso presentato dalla Cassa di Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti.

In particolare, la Suprema Corte con la sentenza n.7/2017 depositata in data odierna, ha accolto la tesi dei ricorrenti sancendo principi fondamentali a tutela della autonomia gestionale e finanziaria degli Enti di Previdenza e quindi di tutti gli iscritti alle medesime.

Secondo i Giudici, infatti, "la scelta di privilegiare, attraverso il prelievo, esigenze del bilancio statale rispetto alla garanzia, per gli iscritti alla CNPADC, di vedere impiegato il risparmio di spesa corrente per le prestazioni previdenziali non è conforme né al canone della ragionevolezza, né alla tutela dei diritti degli iscritti alla Cassa, garantita dall'art. 38 Cost., né al buon andamento della gestione amministrativa della medesima", così come "l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale" ed inoltre la norma "collide anche con l'art. 97 Cost., in quanto sottrae alla CNPADC risorse intrinsecamente destinate alla previdenza degli iscritti".

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Walter Anedda (ricorrente in proprio, insieme al Past President Renzo Guffanti, nel medesimo procedimento) che ha evidenziato come "La sentenza oggi pubblicata è un grande risultato per tutti gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti (e dei professionisti in genere), che vedono difeso dal proprio Ente il diritto a vedere impiegati i propri risparmi previdenziali unicamente per le finalità istituzionali, senza che, attraverso una surrettizia forma di imposizione tributaria, possano essere destinati a una generica finalità di copertura della spesa pubblica". "In particolare – prosegue Anedda - "la Corte ha integralmente capovolto le argomentazioni della Avvocatura dello Stato, rilevando come un prelievo nei confronti delle Casse, dotate per legge di autonomia finanziaria, garantita dai contributi dei propri iscritti, non è conforme al dettato Costituzionale. La Corte - conclude Anedda - ha chiarito, definitivamente, che, una volta che lo Stato ha scelto – come ha fatto nel 1994 - di garantire ai professionisti un futuro previdenziale tramite degli enti di diritto privato, dotati di autonomia, gestionale, organizzativo e contabile, deve coerentemente preservare tale assunto, non incidendo con interventi normativi che possono comunque alterare il sinallagma contributi/prestazioni ovvero l'autosufficienza finanziaria".